



COMITES BERLIN



REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITES DELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI BERLINO

Il Comitato è l'organo di rappresentanza degli italiani e delle italiane all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. Il Comites contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento, promuovendo opportune iniziative. La sua attività si attua in collaborazione ed in coordinamento con l'autorità consolare come sancito dalla legge n. 286 art. 2 nel rispetto delle leggi locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario.

Il presente Regolamento è pensato per garantire un migliore e più trasparente funzionamento del Comitato stesso, così da definire in modo chiaro compiti e responsabilità. Per tutto ciò che non è esplicitamente presente in questo Regolamento si rimanda alla legge n. 286/2003.

Art. 1. Gli Organi

Gli organi del Comitato sono: la Presidenza del Comites, la Vicepresidenza del Comites, il Segretario del Comites, l'Esecutivo, le Commissioni di lavoro ed i Revisori dei Conti.

Art. 2. La sede

La sede è nella disponibilità di tutti i membri del Comites.

Art. 3. Il Comitato e le sue funzioni

1. La composizione del Comitato è regolata dall'art. 5 della legge n.286/2003.
2. Possono essere cooptati membri aggiuntivi tra stranieri di origine italiana secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge n.286/2003.
3. Il Comitato mette in atto programmi operativi per il raggiungimento degli scopi e delle finalità, così come indicati negli art. 2 e 3 della legge 286/2003:
 - a) Elegge a maggioranza assoluta la/il Presidente.
 - b) Elegge i componenti dell'Esecutivo.
 - c) Individua le Commissioni di lavoro.
 - d) Designa i due membri del collegio dei Revisori dei conti come da art. 3, comma 4, della legge, 286/2003.

- e) Discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi.
- f) Modifica a maggioranza assoluta degli aventi diritto il presente regolamento.
- g) Redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al consuntivo, ed una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo.
- h) Il Comitato può invitare esperte/i esterni, col solo diritto di parola, se richiesto dalle/dai Presidenti delle Commissioni di lavoro.
- i) Partecipa alle sedute del Comitato il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato col solo diritto di parola.
- j) L'attività dei membri del Comitato è a titolo gratuito. Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 4. Convocazione e modalità di delibera del Comitato

1. Il Comitato può riunirsi in modalità ordinaria per gli adempimenti previsti dalla legge 286/2003 o in modalità straordinaria quando ci siano motivazioni gravi ed urgenti. Il Comitato può riunirsi in modalità di videoconferenza.
2. La convocazione del Comitato deve avvenire almeno 14 giorni di calendario prima della data prevista per le riunioni ordinarie e 3 giorni prima per quelle straordinarie. Di norma le riunioni successive vanno concordate alla fine della riunione in corso. La convocazione deve contenere ora, luogo – fisico o virtuale, quindi il link alla piattaforma scelta –, data dell'incontro ed ordine del giorno. La convocazione sarà inviata a mezzo di posta elettronica.
3. Le riunioni del Comitato sono pubbliche e ne deve essere data pubblicità anche tra i canali di comunicazione digitale.
4. L'ordine del giorno (OdG) è definito dall'Esecutivo. Viene stabilito il tempo a disposizione per ogni punto dell'ordine del giorno. Entro 72 ore dall'invio dell'OdG, 1/4 dei membri eletti possono chiedere con richiesta scritta integrazioni all'OdG.
5. Il Comitato delibera di norma per alzata di mano anche in caso di modalità di videoconferenza. Il voto segreto può essere richiesto da 1/3 dei membri eletti: Il comitato si impegna a cercare soluzioni che consentano il voto segreto anche in videoconferenza.
6. Il Comitato delibera su spese amministrative superiori a 500,00 Euro.
7. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
8. Le delibere sono rese pubbliche sui canali di comunicazione del Comites.

Art. 5. Svolgimento della riunione del Comitato e norme di comportamento

1. Le riunioni, ordinarie o straordinarie, sono coordinate dalla/dal Presidente. Dalla/dal Vice-Presidente in sua assenza o, nel caso in cui anche la/il Vice-Presidente fosse impossibilitata/o, da un membro del Comitato indicato a maggioranza semplice con voto palese ad inizio

riunione.

2. Ciascuna/o ha diritto di intervenire, rispettando le norme della buona educazione e del rispetto reciproco, pena provvedimenti disciplinari che il Comitato stesso potrà decidere come indicato all'art. 11 di questo regolamento.
3. Gli interventi prenotati sono tenuti da chi coordina la riunione e sono limitati ad un massimo di minuti a testa per argomento all'OdG decisi dal Comitato stesso su proposta della Presidenza ad inizio riunione. È facoltà esclusiva di chi coordina la riunione concedere di intervenire una seconda volta su uno stesso argomento.
4. È ammesso il voto telematico, in caso di riunione ibrida o esclusivamente digitale. Tale opzione è decisa dall'Esecutivo, che ne dà comunicazione al Comitato.
5. Le riunioni ordinarie o straordinarie, fisiche, ibride o digitali, sono valide solo se presente il 50%+1 degli aventi diritto. Le delibere sono fatte con votazione a maggioranza semplice, come da art. 9 della legge 286/2003, anche telematicamente, salvo maggioranze diverse indicate in questo regolamento.

Art. 6. La Presidenza

1. La/Il Presidente è la/il rappresentante legale del Comitato. L'elezione, i poteri e le funzioni del Presidente sono regolati dalla legge 286/2003.
2. Le dimissioni dalla carica di Presidente, così come per tutte le altre cariche, devono essere comunicate per iscritto ed entro i 30 giorni successivi alla comunicazione, il Comitato si riunisce per eleggere un'altra persona.
3. La/Il Presidente può essere sfiduciato con mozione sottoscritta e motivata da almeno 1/3 dei componenti del Comitato, riportando un nome alternativo. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1 della legge 286/2003, il nominativo indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.
4. La/Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno 1/3 dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.
5. La/Il Presidente è membro di diritto dell'Esecutivo ed è invitata/o in modo permanente ai lavori delle Commissioni di lavoro.
6. La carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di componente del CGIE.

Art. 7. Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea nel corso della prima riunione subito dopo l'elezione del Presidente. Ed è proposto da uno o più membri del Comitato e/o dalla/dal Presidente stesso.

2. In caso di più candidature, il Comitato elegge il Segretario fra i candidati presenti. È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede ad una seconda votazione. Se la parità persiste, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Il Segretario può far parte dell'Esecutivo. In sua assenza il Comitato affida il compito di Segretario provvisorio al membro più giovane presente.

Art. 8. L'Esecutivo

1. L'Esecutivo è composto da $\frac{1}{4}$ dei membri del Comitato, come da norme riportate dalla legge 286, Art.11 comma 1 e 2.
2. I membri dell'Esecutivo sono eletti a maggioranza assoluta su proposta della Presidenza, per autocandidatura o su proposta di $\frac{1}{4}$ dei membri del Comitato. Il voto è segreto se ne fa richiesta $\frac{1}{4}$ dei membri del Comitato, altrimenti si procede con voto palese.
3. Le decisioni in seno all'Esecutivo sono prese a maggioranza semplice.
4. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e il Comitato provvede a coprire la carica vacante secondo le modalità previste dalla legge.
5. L'Esecutivo coadiuva la Presidenza, definisce l'OdG, redige i propri verbali, prepara le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi, può proporre al Comitato le/i Presidenti che andranno a coordinare le Commissioni di lavoro, può autorizzare spese di carattere amministrativo fino a 500.00 Euro. Per cifre superiori è necessaria l'approvazione del Comitato.
6. L'Esecutivo resta in carica per metà mandato, dopodiché si procede all'elezione di un nuovo Esecutivo o alla riconferma delle rispettive cariche.

Art. 9. Le Commissioni di lavoro

1. Il Comitato individua gli ambiti tematici rilevanti per creare delle Commissioni di lavoro, che verranno votate a maggioranza semplice dei presenti su proposta della Presidenza.
2. Le/i Presidenti delle Commissioni sono proposte dall'Esecutivo tra le consigliere ed i consiglieri, tenendo conto della parità di genere, e devono essere votate/i dal Comitato a maggioranza semplice.
3. Le/i Presidente restano in carica 1 anno. Poi si procede con la riconferma o la nuova nomina da parte del Comitato attraverso votazione a maggioranza semplice dei presenti.
4. Ciascuna commissione si compone di un minimo di 3 ed un massimo di 5 consigliere/i. Si può far parte di più Commissioni contemporaneamente. Le/I Presidenti svolgono un ruolo di coordinamento e dovranno redigere una relazione semestrale da presentare al Comitato sulle attività svolte da sottoporre alla votazione.
6. Le Commissioni elaborano i progetti su cui il Comitato deve richiedere poi i finanziamenti

deliberando a maggioranza semplice. I progetti devono essere approvati dal Comitato che delibera con stessa modalità di voto.

7. Le/I Presidenti delle Commissioni possono avvalersi di esperte/i esterne/i. Eventuali costi legati a queste consulenze esterne devono essere preventivamente approvati dal Comitato.
8. Ogni spesa deve riportare il corrispettivo scontrino/ricevuta fiscali.

Art. 10. I Revisori dei Conti

1. Possono essere Revisori dei Conti cittadine/i italiane/i residenti nella circoscrizione consolare.
2. Le proposte possono essere avanzate da 1/4 dei membri del Comitato e/o dalla Presidenza. Se ci sono più nominativi si procede con una votazione a maggioranza semplice dei presenti. Con modalità segreta se lo richiede 1/4 dei membri del Comitato, diversamente con voto palese. In caso di parità si procede ad una seconda votazione. Se la parità sussiste, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. I revisori vengono votati annualmente, salvo dimissioni o revoche da parte del Comitato stesso.
4. La/Il Revisore dei conti designato/a dal Consolato assume la presidenza del collegio.

Art. 11. I verbali

1. Il verbale delle riunioni del Comitato deve riportare data, orario di inizio e conclusione, assenti giustificati ed ingiustificati, esito delle votazioni ed eventuali contestazioni. Il verbale è redatto e votato nelle riunioni successive a maggioranza semplice dei presenti. Il verbale viene inoltrato entro 7 giorni dalla sua redazione.
2. Il verbale non è una trascrizione minuziosa di ogni intervento. Eventuali integrazioni/modifiche possono essere richieste alla/al Segretaria/o o chi ne fa le veci.
3. Ogni richiesta di integrazione modifica deve pervenire entro 7 giorni dall'invio dello stesso, diversamente la richiesta non verrà considerata.
4. Per le riunioni dell'Esecutivo il Segretario redige i verbali che sono a disposizione del Comitato.
5. I verbali dell'Assemblea e dell'Esecutivo, dopo debita approvazione, vengono pubblicati sul sito web del Comites.

Art.12. Decadenza, sostituzione dei membri e provvedimenti disciplinari

1. Fatto salvo quanto indicato dall'art.8 della legge n. 286/2003, costituiscono motivi di decadenza:
 - a) Le dimissioni.
 - b) Il decesso.

- c) La perdita della residenza nella circoscrizione.
 - d) La perdita della cittadinanza italiana.
 - e) Il riacquisto della cittadinanza italiana per i membri stranieri.
 - f) La perdita del diritto all'elettorato attivo.
 - g) L'insorgere di motivazioni d'ineleggibilità.
2. I membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti dal capo dell'Ufficio consolare secondo le modalità previste dalla legge 286/2003.
 3. La partecipazione ai lavori è obbligatoria. I membri che non partecipano devono motivare la loro assenza. Sono giustificati coloro che non possono partecipare per motivi di lavoro, di famiglia, di salute, o condizioni al di fuori del suo controllo. Deve essere data comunicazione scritta alla Presidenza entro 48 ore precedenti alla riunione. Assenze non comunicate o che non rientrino nei casi indicati sono considerate ingiustificate. La terza assenza ingiustificata comporta la decadenza della persona in questione e la sua sostituzione, secondo l'ordine in lista.
 4. Chi crea conflitto, usa un linguaggio inappropriato, diffamatorio o comunque lesivo della dignità dell'altra persona riceverà un ammonimento dalla Presidenza durante la seduta. Nel caso di reiterato comportamento scorretto si procede su proposta della Presidenza ad una mozione di censura, votata a maggioranza semplice che consiste in una sospensione di 10 minuti del diritto di intervento, nelle sedute online si disattiva il microfono. Qualora alla ripresa dei lavori persista il comportamento che ha dato luogo alla censura, la/il Presidente mette ai voti la proposta di espulsione per il resto della seduta consiliare, che nella seduta online consiste nell'espulsione dalla chat-room, e nelle sedute in presenza nella richiesta di lasciare la sala.

Art. 13. Rimborso delle spese

Rimborsi o diarie sono possibili in base alla normativa vigente. Lo spostamento per attività di rappresentanza del Comitato da parte della Presidenza e/o membri incaricati può essere rimborsato con l'approvazione del Comitato stesso, che si esprime a maggioranza semplice dei presenti. La richiesta di rimborso deve pervenire entro e non oltre i 60 giorni dal compimento dello spostamento e con regolare fattura/scontrino.

Art. 14. Modifiche al Regolamento e conflitti

Il regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione con maggioranza assoluta degli aventi diritto. Eventuali richieste di modifica devono essere presentate alla Presidenza su richiesta scritta da 1/4 dei membri del Comitato, con proposte puntuali. In tal caso la Presidenza prepara un adeguato OdG per una riunione dedicata e si procede con discussione e votazione delle proposte come previsto da questo regolamento. Se emergono conflitti tra il presente Regolamento e la legge, prevale la legge.